Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 maggio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1981, n. 211.

Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, concernente il fondo di previdenza del personale delle dogane;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260, concernente il fondo di previdenza del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;

Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, concernente il fondo di previdenza del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dei fondi di previdenza del personale dell'Amministrazione centrale finanziaria e delle intendenze di finanza, nonchè il riconoscimento dei fondi di previdenza del personale dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del citato decreto n. 648, e successive modificazioni, al fine di unificare i fondi di previdenza del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del precente decreto, i seguenti fondi di previdenza sono unificati in un unico ente di diritto pubblico, denominato Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze »:

a) fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, istituito con regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12;

b) fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse ed imposte indirette sugli affari, istituito con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1952 e riconosciuto con l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

c) fondo di previdenza a favore del personale periferico dell'amministrazione delle imposte dirette, istituito con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

d) fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

e) fondo di previdenza per il personale delle dogane, istituito con legge 12 luglio 1912, n. 812;

f) fondo di previdenza a favore del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, istituito con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260.

Art. 2.

Al fondo di previdenza unificato sono iscritti di diritto tutti i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle finanze appartenenti ai fondi di previdenza indicati nell'art. 1.

Al fondo di previdenza unificato è, altresì, iscritto di diritto il seguente personale a condizione che presti servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non risulti iscritto ad altri fondi di previdenza:

1) il personale operaio appartenente al ruolo organico del Corpo della guardia di finanza;

2) gli operai del ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della guardia di finanza;

3) gli impiegati e gli operai assunti ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, anche se in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della guardia di finanza;

4) il personale operaio per i servizi meccanografici, di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

5) gli impiegati assunti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale, l'anzianità da valutare decorrerà, rispettivamente, per il personale di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dalla data di assunzione in servizio presso l'Amministrazione finanziaria e nei confronti degli impiegati di cui al n. 5) dalla data di iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Art. 3.

Al fondo di previdenza unificato affluiscono tutte le entrate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto. erano attribuite ai fondi indicati nell'art. 1.

Art. 4.

Al fondo di previdenza unificato sono devoluti i patrimoni dei fondi di previdenza indicati nell'art. 1, secondo le risultanze degli ultimi rendiconti e conti consuntivi approvati dai rispettivi consigli di amministrazione.

Le eventuali passività, risultanti dai rendiconti e dai conti consuntivi, saranno assunte in carico dal fondo unificato e si provvederà alla loro estinzione, entro il 31 dicembre 1983, mediante la redazione di un apposito piano economico-finanziario, da approvare con decreto del Ministro delle finanze. Il piano prevederà l'utilizzazione per la estinzione delle passività di una parte delle entrate indicate nell'art. 3.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà approvato il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza unificato.

Il regolamento sarà ispirato ai criteri indicati nello art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 e dovrà contenere norme dirette comunque ad impedire erogazioni superiori al volume delle entrate previste dalle vigenti disposizioni, con esclusione di ogni ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

Art. 6.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi statutari dei fondi di previdenza indicati nell'art. 1 decadono dalla carica, conservando le funzioni per il disbrigo della ordinaria amministrazione fino alla nomina degli organi previsti dal successivo terzo comma.

Entro trenta giorni dalla data prevista dal precedente comma, i presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione provvedono a compilare il rendiconto amministrativo-contabile dell'attività svolta successivamente alla data di cessazione del precedente esercizio finanziario. Il rendiconto è vistato dal presidente del collegio dei revisori.

Entro lo stesso termine indicato nel precedente comma, con decreto del Ministro delle finanze, è nominato un comitato provvisorio per la gestione del fondo di previdenza unificato di cui al presente decreto, così composto:

a) un dirigente generale dell'Amministrazione delle finanze, presidente;

b) due dirigenti superiori dell'Amministrazione delle finanze, di cui uno con funzioni di vice presidente, membri;

c) quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti del personale iscritto al fondo designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, con le modalità previste dall'art. 11, n. 5) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1975, n. 855, membri.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un impiegato appartenente all'Amministrazione delle finanze che sarà nominato con il decreto di cui al terzo comma.

Art. 7.

Il comitato provvisorio indicato nell'articolo precedente rimarrà in carica fino a quando non sarà entrato in vigore il regolamento di cui all'art. 5 del presente decreto e non saranno stati nominati gli organi statutari del fondo previsti dal regolamento stesso.

Il comitato provvisorio provvederà a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione diretti alla conservazione ed allo impiego del patrimonio del fondo di previdenza unificato, nonché all'acquisizione delle entrate ordinarie di cui all'art. 3.

Lo stesso comitato, inoltre, provvederà:

a) a liquidare e corrispondere agli iscritti al fondo di previdenza unificato provenienti dai fondi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1, cessati dal servizio anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e comunque successivamente al 31 dicembre 1978 acconti sulla indennità di liquidazione calcolati in misura non superiore all'ottanta per cento dell'aliquota annua prevista per il quinquennio in corso dai rispettivi fondi di provenienza, ivi comprese le somme già percepite a tale titolo e fatte salve le eventuali eccedenze.

Per i provenienti dai fondi di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 1 l'acconto sull'indennità di liquidazione spettante agli iscritti cessati dal servizio nel preindicato arco di tempo sarà calcolato sulla base dell'ottanta per cento dell'aliquota annua prevista per il 1980 dai rispettivi fondi di provenienza.

I relativi conguagli saranno liquidati dagli organi statutari da nominare dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5;

b) alla liquidazione definitiva e alla corresponsione dell'indennità spettante agli iscritti ai fondi di cui allo art. 1 cessati dal servizio anteriormente al 31 dicembre 1978;

c) al pagamento delle spese di amministrazione del fondo unificato ed alla liquidazione di sovvenzioni di carattere assistenziale di cui al secondo comma dello art. 9 agli iscritti nei casi contemplati dai rispettivi regolamenti dei fondi di provenienza;

d) all'apertura di un conto corrente presso un istituto di credito, al fine di provvedere alle spese di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), nonché alle altre spese di gestione urgenti ed improrogabili che si dovessero rendere necessarie.

Art. 8.

Fino a quando non saranno nominati gli organi statutari previsti dal regolamento da approvare ai sensi del precedente art. 5, la rappresentanza legale del fondo unificato è attribuita al presidente del comitato provvisorio di gestione.

La revisione dei conti riguardanti la gestione provvisoria del fondo sarà esercitata, con i poteri e le attribuzioni indicati nell'art. 2403 del codice civile, dal direttore della ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze, coadiuvato da quattro funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, dei ruoli del Ministero delle finanze, nominati con decreto del Ministro delle finanze e scelti in altrettante terne di nominativi indicate ciascuna da un'organizzazione sindacale a carattere nazionale maggiormente rappresentativa

Art. 9.

Nei confronti del personale che cessa dal servizio a partire dal 1° gennaio 1981, la determinazione della indennità di liquidazione sarà effettuata secondo i criteri che saranno stabiliti con il regolamento di cui allo art. 5, salva l'applicazione delle condizioni più favorevoli stabilite entro il 31 dicembre 1980 dai consigli di amministrazione di ciascuno dei fondi di previdenza menzionati nell'art. 1. Le misure dell'indennità fissate alla predetta data, si considerano, in ogni caso, ai fini della liquidazione, definitive.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi, nei confronti dei dipendenti in servizio iscritti ai fondi di previdenza indicati nell'art. 1, le prestazioni assistenziali attualmente previste dai regolamenti dei fondi di provenienza.

Con il regolamento di cui all'art. 5 le prestazioni assistenziali saranno determinate in numero e misura non inferiori a quelle più favorevoli previste dagli attuali regolamenti dei fondi di previdenza.

Ai fini del computo dell'anzianità per la determinazione dell'indennità di liquidazione il periodo di attività prestato in altri ruoli del Ministero delle finanze dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è valutato, a domanda, per intero.

Dall'indennità calcolata con i criteri di cui al precedente comma deve essere detratta quella già corrisposta da altri fondi di previdenza, maggiorata degli interessi legali.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — ROGNONI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 22

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 maggio 1981.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1981 e scadenza 1° dicembre 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale il Ministro del Tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1979, anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 710704/66-AP-7 del 15 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1979, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 17 novembre 1979, emanato in forza della cennata legge n. 843, recante un'emissione di C.C.T. con godimento 1° dicembre 1979, a ventiquattro mesi, per lire 2.000 miliardi;

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1980, anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, emanati in forza della cennata legge n. 149:

n. 507101/66-AR del 16 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1980, recante un'emissione di C.C.T. con godimento 1° giugno 1980, a ventiquattro mesi, per nominali lire 3.000 miliardi;

n. 509669/66-AR-6 del 15 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 18 novembre 1980, recante un'emissione di C.C.T. con godimento 1° dicembre 1980, a ventiquattro mesi, per lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, fra l'altro, stabilisce il tasso di interesse minimo da applicarsi ai certificati di credito emessi con i provvedimenti medesimi, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso relativo alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso predetto venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1981 e scadenza 1° dicembre 1981;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari all'8,3332 per cento;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo garantito, e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° dicembre 1981 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari all'8,35 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 710704 del 15 novembre 1979, n. 507101 del 16 maggio 1980 e n. 509669 del 15 novembre 1980, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° dicembre 1981:

C.C.T. 1° dicembre 1979, a ventiquattro mesi, emessi per lire 2.000 miliardi - cedola n. 4;

C.C.T. 1° giugno 1980, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.000 miliardi - cedola n. 3;

C.C.T. 1° dicembre 1980, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.500 miliardi - cedola n. 2,

è determinato nella misura dell'8,35 per cento.

La spesa complessiva di L. 542.750.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 167.000.000.000 per i C.C.T. 1° dicembre 1979 a ventiquattro mesi;

di L. 250.500.000.000 per i C.C.T. 1° giugno 1980 a ventiquattro mesi;

di L. 125.250.000.000 per i C.C.T. 1° dicembre 1980 a ventiquattro mesi,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2831)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 maggio 1981.

Norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, che prevede la facoltà:

a) di disporre per determinati prodotti l'uso di speciali contrassegni da riportare sui relativi contenitori, recipienti, imballaggi e loro mezzi di chiusura, destinati al condizionamento dei prodotti stessi per la diretta vendita al consumo;

b) di determinare le caratteristiche dei contrassegni stessi;

c) di determinare le modalità e condizioni per autorizzare la fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto dei contenitori, recipienti, imballaggi e relativi mezzi di chiusura recanti speciali contrassegni;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, è prescritto l'uso di uno speciale contrassegno per il condizionamento, da chiunque effettuato, in recipienti di capacità non superiore a litri sessanta, dei prodotti vinosi di cui alla tabella allegata al presente decreto, esclusi quelli soggetti a contrassegno di Stato.

Lo speciale contrassegno, di cui al precedente comma, deve essere riportato sulle chiusure di garanzia costituite da tappi a corona, a vite ancorato, a strappo, o da capsule apposte sulle chiusure costituite da tappi di sughero raso bocca o a fungo ancorato con gambo ad espansione e simili.

Art. 2.

Lo speciale contrassegno deve contenere, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza non inferiore ai due millimetri, a stampa o a rilievo ovvero in litografia, la dizione «contrassegno IVA» o «contr. IVA» seguita dalle indicazioni relative alle categorie dei prodotti e alle classi dei contrassegni di cui alla tabella allegata al presente decreto, nonché, anche con caratteri più ridotti ma leggibili:

1) la denominazione o marchio dell'impresa che ha fabbricato gli oggetti di chiusura;

2) la denominazione e la sede dell'impresa che imbottiglia o condiziona i prodotti di cui al precedente art. 1 per la vendita al consumo.

Art. 3.

Le imprese che intendono fabbricare gli oggetti di chiusura recanti lo speciale contrassegno devono presentare, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il loro domicilio fiscale, istanza di autorizzazione, in carta da bollo. Copia, in carta libera, dell'istanza deve essere inviata per conoscenza al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Nell'istanza devono essere indicati:

1) la ditta, la denominazione o ragione sociale e il nome e cognome del richiedente, se persona fisica, o di almeno un rappresentante dell'ente, società o altra organizzazione;

2) il luogo di fabbricazione, i depositi, le filiali o succursali e simili;

3) il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

4) il numero di partita I.V.A.

L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio imposta sul valore aggiunto ed ha efficacia per due anni.

Art. 4.

Le imprese che imbottigliano o comunque in qualsiasi forma condizionano i prodotti di cui all'art. 1, destinati alla vendita al consumo, sono tenute a chiedere, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione hanno il proprio domicilio fiscale, l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordine conferito o da conferire a terzi per la fabbricazione degli oggetti di chiusura, indicando la consistenza quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, dell'ordine stesso nonché la sede dello stabilimento o cantina cui gli oggetti di chiusura sono destinati.

La relativa richiesta deve essere redatta in quattro copie, di cui una in bollo, sulle quali l'ufficio imposta sul valore aggiunto rilascia l'autorizzazione Due copie sono immediatamente restituite all'impresa richiedente, la quale deve inviare una copia al fabbricante degli oggetti di chiusura a conferma dell'ordine lo stesso ufficio trattiene una copia prendendone nota su un apposito registro di memoria e trasmette l'altra copia all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione ha sede l'impresa fabbricante gli oggetti di chiusura.

L'impresa fabbricante gli oggetti di chiusura puó dare corso all'ordine soltanto dopo aver dato conferma scritta dell'accettazione sia all'ufficio imposta su

valore aggiunto che ha rilasciato l'autorizzazione di cui al precedente comma, sia all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione ha il proprio domicilio fiscale. I predetti uffici prendono nota di tali conferme sull'apposito registro di memoria.

Art. 5.

Le imprese di cui al primo comma del precedente art. 4, qualora siano anche fabbricanti di oggetti di chiusura, devono, entro la fine di ciascun bimestre, chiedere all'ufficio imposta sul valore aggiunto competente, l'autorizzazione alla fabbricazione degli oggetti di chiusura, indicando, oltre gli elementi previsti dal secondo comma del precedente art. 3, anche la produzione quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui all'allegata tabella programmata per il bimestre successivo.

La richiesta deve essere redatta in due copie, di cui una in bollo, sulle quali l'ufficio imposta sul valore aggiunto rilascia l'autorizzazione restituendo immediatamente una copia all'impresa richiedente; lo stesso ufficio trattiene una copia prendendone nota sull'apposito registro di memoria.

Le imprese che, per qualsiasi motivo, nel corso della lavorazione interrompano, anche temporaneamente, ovvero aumentino o riducano la produzione già programmata nel bimestre precedente, devono darne tempestiva comunicazione, in duplice copia, allo stesso ufficio imposta sul valore aggiunto il quale ne cura l'annotazione sul registro di memoria e ne restituisce una copia munita di timbro a calendario.

Art. 6.

Gli oggetti di chiusura di provenienza estera, destinati ad essere utilizzati per il condizionamento dei prodotti indicati nel precedente art. 1, devono riportare lo speciale contrassegno avente le caratteristiche stabilite dall'art. 2.

L'importazione è subordinata alla preventiva autorizzazione da richiedere, con le modalità stabilite dall'art. 4, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'importatore.

La dogana, attraverso la quale si effettua l'importazione, deve comunicare l'avvenuta operazione all'ufficio imposta sul valore aggiunto che ha rilasciato l'autorizzazione ad importare gli oggetti di chiusura.

Per le operazioni effettuate dagli importatori non residenti nello Stato è competente l'ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma al quale devono essere inviate le comunicazioni di cui al terzo comma.

Art. 7.

Le imprese produttrici di oggetti di chiusura, all'atto della conferma dell'accettazione dell'ordine di cui al secondo comma dell'art. 4, devono annotare su un registro di lavorazione, appositamente istituito e tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la consistenza quantitativa e qualitativa per le categorie e classi di cui all'allegata tabella dell'ordine stesso.

Sul registro di lavorazione devono essere altresì annotate le spedizioni o consegne effettuate sulla base di una nota di consegna che deve essere staccata da un apposito bollettario istituito e tenuto a norma del predetto art. 39.

La nota di consegna, che sostituisce la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, deve essere redatta in tre esemplari e contenere le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, e del vettore;

b) natura e quantitativo, con indicazione di classe e categoria, dei beni consegnati o spediti;

c) data e luogo della spedizione o della consegna, nonché la destinazione;

d) estremi dell'ordinativo e della relativa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio imposta sul valore aggiunto.

All'atto della spedizione o consegna dei prodotti sopra indicati l'impresa produttrice deve inviare un esemplare della nota all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale la ditta acquirente.

Un altro esemplare della nota è trattenuto dall'imprenditore di cui al primo comma; il terzo esemplare deve accompagnare la merce dall'origine al destino e deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli organi di controllo.

Agli stessi obblighi ed adempimenti sono tenuti le filiali, i depositi, succursali e simili attraverso i quali operano i fabbricanti di cui al primo comma.

Le imprese imbottigliatrici o condizionatrici dei prodotti di cui all'art. 1, qualora siano anche produttrici dei relativi oggetti di chiusura, devono istituire un registro di lavorazione, tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sul quale devono annotare la consistenza quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, della produzione bimestrale programmata, quale risulta dall'autorizzazione e dalle comunicazioni di cui ai commi primo e terzo dell'art. 5.

Le annotazioni previste dal presente articolo, ove le esigenze dell'impresa lo richiedano, possono essere effettuate in registri distinti.

Art. 8.

Le imprese che imbottigliano o comunque in qualsiasi forma condizionano i prodotti di cui all'art. 1 devono istituire un registro di carico e scarico tenuto secondo le modalità previste dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sul quale devono essere giornalmente annotati gli estremi delle note di consegna, i quantitativi ricevuti, distinti per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, degli oggetti di chiusura nonché i quantitativi giornalmente prelevati per l'utilizzo.

Nello stesso registro le imprese di cui al precedente comma devono, altresì, annotare giornalmente il quantitativo imbottigliato o condizionato, distinto per le

categorie e classi di cui all'allegata tabella, nonché le cessioni dei prodotti condizionati per la vendita al consumo agli imprenditori di cui al successivo quarto comma sulla base delle note di consegna o delle fatture emesse.

Le imprese di cui al primo comma, qualora siano anche produttrici degli oggetti di chiusura, devono annotare giornalmente sul registro, istituito a norma del settimo comma dell'art. 7, il quantitativo imbottigliato e condizionato, distintamente per categorie e classi.

Coloro che acquistano per la rivendita i prodotti di cui all'art. 1 dalle imprese indicate nei commi precedenti — esclusi i commercianti al minuto e coloro che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali — nonché le filiali o depositi devono annotare su un registro di carico e scarico, tenuto secondo le modalità dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i quantitativi risultanti dalle note di consegna o dalle fatture ricevute; analoga annotazione deve essere effettuata sulla base delle note di consegna ai propri clienti o delle fatture emesse.

Per le annotazioni previste dal presente articolo possono essere utilizzati, in luogo dei registri di cui ai precedenti commi, quelli indicati dal decreto ministeriale 22 maggio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 222) del 21 agosto 1975 concernente norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri di carico e scarico dei prodotti di cui al precedente art. 1, purché tenuti e conservati a norma dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 9.

Per i prodotti di cui all'art. 1, di provenienza estera, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la vendita al consumo, la dogana attraverso la quale si effettua l'importazione deve dare tempestiva comunicazione dei quantitativi dei prodotti importati all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'importatore.

Per le operazioni effettuate dagli importatori non residenti nello Stato è competente l'ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma al quale deve essere inviata la comunicazione di cui al primo comma.

Art. 10.

Le giacenze, da chiunque possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, degli oggetti di chiusura e relativi semilavorati, destinati o suscettibili di essere utilizzati per il condizionamento dei prodotti di cui all'art. 1, devono essere denunciate, entro 30 giorni dalla detta data, e per le giacenze delle imprese di cui all'art. 3, distintamente per ogni impresa committente, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione trovasi il domicilio fiscale del detentore.

Le giacenze possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto dei prodotti indicati nell'art. 1 e comunque condizionati per la vendita al consumo, devono essere denunciate, entro 30 giorni dalla stessa data, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del detentore se eccedono i quantitativi sottoindicati:

1) per le imprese di cui al primo comma dell'articolo 4, ettolitri 20 (venti);

2) per i soggetti di cui al quarto comma dell'articolo 8, ettolitri 10 (dieci).

Le giacenze degli oggetti di chiusura, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la vendita al consumo, denunciate ai sensi dei precedenti commi, devono essere annotate rispettivamente sui registri di cui agli articoli 7 e 8 e per la loro commercializzazione devono essere osservate le norme del presente decreto, senza la apposizione dello speciale contrassegno di cui all'art. 1, purché utilizzate e commercializzate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli ordinativi degli oggetti di chiusura, conferiti in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, e che, alla stessa data, non sono stati evasi, devono essere rinnovati a cura della stessa impresa committente osservando le norme del presente decreto.

I quantitativi viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, degli oggetti di chiusura di cui al primo comma e dei prodotti di cui al secondo comma devono essere in ogni caso distintamente denunziati nei termini e con le modalità previste negli stessi commi a cura delle imprese mittenti.

Art. 11.

Le imprese che imbottigliano o che, comunque, condizionano i prodotti vinosi di cui alla allegata tabella con le chiusure di garanzia costituite da tappi di sughero raso bocca o a fungo ancorato e simili senza apposizione di capsula, devono applicare uno speciale contrassegno conforme al modello allegato al presente decreto predisposto da tipografie autorizzate a norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, da richiedere con le modalità previste dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 12.

Il contrassegno di cui al precedente articolo, costituito da una etichetta gommata con colla non cristallizzabile, di formato mm 146 × 22 e di grammatura compresa tra i 50 e i 60 grammi, deve essere applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno, essere numerato progressivamente e contenere, in ogni caso, le seguenti indicazioni:

a) la dizione « contrassegno IVA »;

b) il numero progressivo e l'eventuale prefisso alfabetico di serie;

c) il prefisso alfabetico relativo alla categoria del prodotto;

d) il prefisso numerico relativo alla classe del contrassegno;

e) gli elementi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi della relativa autorizzazione ministeriale, nonché la denominazione e la sede della impresa imbottigliatrice.

Art. 13.

Le tipografie autorizzate di cui al precedente art. 11 che intendono fabbricare lo speciale contrassegno devono darne comunicazione scritta all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il loro domicilio fiscale con le indicazioni previste dal secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Per la stampa e la fornitura del contrassegno previsto dal precedente art. 11, per la istituzione e la tenuta dei registri di lavorazione, di carico e di scarico, per l'emissione delle note di consegna relative al contrassegno stesso, le tipografie autorizzate e le altre imprese di cui al predetto art. 11 e quelle previste al quarto comma dell'art. 8 del presente decreto devono osservare, in quanto compatibili, le stesse modalità e termini stabiliti nei precedenti articoli 7 e 8 per il contrassegno di cui all'art. 2 del presente decreto.

In ogni caso, nei registri di lavorazione e nelle note di consegna di cui al precedente comma, le tipografie autorizzate devono indicare anche il numero iniziale e finale, nonché l'eventuale prefisso alfabetico di serie, dei contrassegni stampati distintamente per ordine ricevuto.

Art. 14.

Le denunce, le richieste di autorizzazione, le note di consegna e tutte le altre comunicazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte dal titolare dell'impresa ovvero da un dipendente all'uopo designato.

I documenti indicati al comma precedente ove non siano consegnati direttamente al competente ufficio imposta sul valore aggiunto possono anche essere spediti allo stesso ufficio, a mezzo di lettera raccomandata, e si considerano presentati nel giorno in cui sono stati consegnati all'ufficio postale.

La prova della presentazione dei documenti che, dai protocolli, registri e atti dell'ufficio non risultino pervenuti, deve essere fornita mediante la ricevuta rilasciata dall'ufficio imposta sul valore aggiunto ovvero mediante la ricevuta della raccomandata.

Art. 15.

Le autorizzazioni previste dal presente decreto possono essere sospese nei confronti delle imprese presso le quali siano stati accertati fatti costituenti i reati previsti nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, e sia stato iniziato il procedimento penale; sono revocate se è intervenuta sentenza definitiva di condanna.

Possono essere altresì sospese per un periodo di tempo non superiore ad un anno nel caso siano state omesse le annotazioni sui registri previsti dal presente decreto o siano state effettuate annotazioni inesatte sui predetti registri o non siano state osservate le disposizioni previste dal presente decreto relative alle note di consegna.

Le giacenze degli oggetti di chiusura, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la vendita al consumo, non denunciate ai sensi dell'art. 10, ovvero denunciate oltre i termini prescritti, non possono essere utilizzate né commercializzate

La commercializzazione dei prodotti di cui all'allegata tabella effettuata senza il contrassegno previsto dal presente decreto si considera effettuata in evasione d'imposta.

Nel caso di mutamento del titolare dell'impresa nei cui confronti le autorizzazioni siano state sospese o revocate, non possono essere concesse nuove autorizzazioni prima della scadenza del periodo di sospensione o, nell'ipotesi in cui il provvedimento di sospensione superi il periodo di un anno, prima che sia decorso un anno dall'inizio di essa; nel caso sia stato adottato il provvedimento di revoca le autorizzazioni non possono essere rilasciate prima di due anni dal provvedimento stesso.

I provvedimenti di sospensione e di revoca sono adottati dagli stessi uffici dell'imposta sul valore aggiunto che hanno rilasciato le autorizzazioni.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1981 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

TABELLA

CATEGORIE DEI PRODOTTI

Categoria A — Vini e mosti di uve fresche, compresi i vini frizzanti e liquorosi contenenti sino al 21% in volume di alcole;
— Vini aromatizzati, esclusi quelli ad aromatizzazione amara.

Categoria B — Vini di uve fresche contenenti più del 21% in volume di alcole;
— Vini spumanti diversi da quelli della categoria *C*.

Categoria C — Vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia.

CLASSI

DISTINZIONE PER CLASSI DEI CONTRASSEGNI IN RELAZIONE ALLA CAPACITÀ DEI RECIPIENTI

Per il condizionamento fino a cc. 500 contraddistinto con il n. 1;

Per il condizionamento da cc. 501 a cc. 1.000 contraddistinto con il n. 2;

Per il condizionamento da cc. 1.001 a cc. 2.000 contraddistinto con il n. 3;

Per il condizionamento da cc. 2.001 a cc. 5.000 contraddistinto con il n. 4;

Per il condizionamento da cc. 5.001 a cc. 20.000 contraddistinto con il n. 5;

Per il condizionamento da cc. 20.001 a cc. 60.000 contraddistinto con il n. 6.

FAC - SIMILE

(Dimensioni reali mm 146 × 22)

D. M. XX/XX/XXXX - Contrassegno I.V.A. - A-1
Serie AAA - N. 000.000.000

« Tipografia » - « Sede »
Aut. Minist. N. 0000

Impresa imbottigliatrice
« Sede »

(2762)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 aprile 1981.

Approvazione di condizioni particolari di polizza relative ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla S.p.a. « La Fiduciaria vita », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Fiduciaria vita », Compagnia di assicurazione e di riassicurazione sulla vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza relative ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il teso debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza relativa ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « La Fiduciaria vita » Compagnia di assicurazione e di riassicurazione, con sede in Bologna:

condizioni di polizza relative all'assicurazione temporanea in caso di morte a capitale crescente annualmente del 10%;

condizioni di polizza relative all'assicurazione a vita intera a premi annui temporanei;

condizioni di polizza relative all'assicurazione a vita intera rivalutabile a premio temporaneo costante;

condizioni di polizza relative all'assicurazione a vita intera, a premi annui pagabili fino all'85° anno di età;

condizioni di polizza relative all'assicurazione a vita intera a premio unico;

condizioni di polizza relative all'assicurazione mista ordinaria a premio annuo;

condizioni di polizza relative all'assicurazione mista a capitale rivalutabile ed a premio annuo costante;

condizioni di polizza relative all'assicurazione mista a premio unico;

condizioni di polizza relative all'assicurazione di rendita vitalizia rivalutabile a premio annuo adeguabile;

condizioni di polizza relative all'assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio annuo costante.

Roma, addì 3 aprile 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2792)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3560/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 3/80 del comitato misto CEE-Austria che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3561/80 del Consilgio, del 22 dicembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 3/80 del comitato misto CEE-Finlandia che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3562/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 3/80 del comitato misto CEE-Islanda che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3563/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 3/80 del comitato misto CEE-Norvegia che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3564/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 3/80 del comitato misto CEE-Svezia che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3565/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 3/80 del comitato misto CEE-Svizzera che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Pubblicati nel n. L 385 *del* 31 *dicembre* 1980

(354/C)

Regolamento (CEE) n. 1096/81 della commissione, del 9 aprile 1981, relativo alle relazioni sui risultati finanziari dei progetti di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli che hanno ricevuto un contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3183/80 della commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 338 del 13 dicembre 1980).

Pubblicati nel n. L 114 *del* 25 *aprile* 1981

(118/C)

Regolamento (CEE) n. 1097/81 della commissione, del 27 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1098/81 della commissione, del 27 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1099/81 della commissione, del 27 aprile 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1100/81 della commissione, del 27 aprile 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1101/81 della commissione, del 23 aprile 1981, che introduce un dazio anti-dumping provvisorio sui granulati di patate originari del Canada.

Regolamento (CEE) n. 1102/81 della commissione, del 27 aprile 1981, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1103/81 della commissione, del 27 aprile 1981, che modifica taluni importi compensativi monetari per quanto concerne taluni prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1104/81 della commissione, del 27 aprile 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1105/81 della commissione, del 27 aprile 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1106/81 della commissione, del 27 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1019/81 della commissione, del 14 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 103 del 15 aprile 1981).

Pubblicati nel n. L 116 *del* 28 *aprile* 1981

(119/C)

Regolamento (CEE) n. 1107/81 della commissione, del 28 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1108/81 della commissione, del 28 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1109/81 della commissione, del 28 aprile 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido salicilico della sottovoce 29.16 B I a) della tariffa doganale comune, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1110/81 della commissione, del 28 aprile 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1111/81 della commissione, del 28 aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 171/78 recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1112/81 della commissione, del 28 aprile 1981, che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate durante il secondo trimestre 1981 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 1113/81 della commissione, del 28 aprile 1981, che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia

Regolamento (CEE) n. 1114/81 della commissione, del 28 aprile 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1115/81 della commissione, del 28 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 117 *del* 29 *aprile* 1981

(120/C)

Regolamento (CEE) n. 1116/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69 per quanto rigurda i limoni e il regolamento (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i limoni e i ritiri preventivi di mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1117/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 1118/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1120/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, relativo alla concessione di un premio alla nascita dei vitelli in Italia.

Regolamento (CEE) n. 1121/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che proroga per la campagna 1981/1982 il premio alla macellazione di determinati bovini adulti previsto dal regolamento (CEE) n. 870/77.

Regolamento (CEE) n. 1122/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che proroga il periodo d'applicazione del regime provvisorio degli scambi della Repubblica ellenica con gli Stati ACP, fissato dal regolamento (CEE) n. 439/81.

Regolamento (CEE) n. 1123/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1124/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1125/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1126/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1127/81 della commisione, del 29 aprile 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1128/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 1129/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1130/81 della commissione, del 28 aprile 1981, che fissa, per la campagna 1981, i prezzi di riferimento delle ciliegie.

Regolamento (CEE) n. 1131/81 della commissione, del 28 aprile 1981, che fissa, per la campagna 1981, i prezzi di riferimento delle prugne.

Regolamento (CEE) n. 1132/81 della commissione, del 28 aprile 1981, che fissa, per la campagna 1981, il prezzo d'offerta comunitario delle ciliegie applicabili nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1133/81 della commissione, del 28 aprile 1981, che fissa, per la campagna 1981, il prezzo d'offerta comunitario delle prugne applicabili nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1134/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 476/79 che reca modalità di applicazione delle sovvenzioni per le consegne di cereali foraggeri all'Italia.

Regolamento (CEE) n. 1135/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, della categoria di prodotti n. 105 (codice 1050), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1136/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1137/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1138/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che istiutisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1139/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1140/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1141/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1142/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 118 *del* 30 *aprile* 1981

(121/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione nel settore turistico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese, firmato a Roma il 17 giugno 1980.

Il Governo della Repubblica popolare ungherese ha notificato al Ministero degli affari esteri, con nota verbale del 24 aprile 1981, la sua approvazione dell'accordo di collaborazione nel settore turistico tra l'Italia e l'Ungheria, firmato a Roma il 17 giugno 1980.

Il Ministero degli affari esteri ha, a sua volta, notificato al Governo ungherese, con nota verbale dell'8 maggio 1981, l'avvenuto espletamento degli adempimenti interni richiesti dall'ordinamento italiano per l'entrata in vigore dell'accordo.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 12, l'accordo è entrato in vigore l'8 maggio 1981.

(2843)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa agricola di produzione e lavoro Monte Vulture » a r.l., in Rionero in Vulture, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981 la sig.ra Ada Carmela Avallone è stata nominata commissario liquidatore della società « Cooperativa agricola di produzione e lavoro Monte Vulture » a r.l., in Rionero in Vulture (Potenza) in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Giuseppe Capoluongo.

(2553)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa della Democrazia Cristiana » a r.l., in Potenza, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981, il sig. Basile Michele è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa della Democrazia Cristiana » a r.l., in Potenza, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dello avv Francesco Petrullo

(2554)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Fraternitas », in Velletri

Con decreto ministeriale 18 aprile 1981 il rag. Giuseppe Oliva è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Fraternitas », in Velletri (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 gennaio 1980, in sostituzione del dott. Domenico De Vivo.

(2555)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « L'Economica » a r.l., in Napoli

Con decreto ministeriale 16 aprile 1981 il prof. Fernando Bocchini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « L'Economica », in Napoli, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 febbraio 1971, in sostituzione del dott. Ivan Cattedri, che non ha accettato l'incarico.

(2556)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ribera III », in Napoli

Con decreto ministeriale 16 aprile 1981 il dott. Antonio D'Aniello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Ribera III », in Napoli, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 maggio 1977, in sostituzione del dott. Domenico De Vivo, che ha rassegnato le dimissioni.

(2557)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « S. Anna-Edilcasa ausiliari traffico-portuali e ferrotranvieri », in Napoli.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1981 il dott. Vincenzo Buonocore è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « S. Anna-Edilcasa ausiliari traffico-portuali e ferrotranvieri », in Napoli, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 3 gennaio 1977, in sostituzione dell'avv. Fausto Domestico, deceduto.

(2558)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi del 12 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1138,55	1138,55	1138,60	1138,55	1138,50	1138,50	1138,45	1138,55	1138,55	1138,55
Dollaro canadese	947,10	947,10	947 —	947,10	947,20	947,05	947 —	947,10	947,10	947,10
Marco germanico	498 —	498 —	498,10	498 —	498 —	498 —	498 —	498 —	498 —	498 —
Fiorino olandese	447,52	447,52	447,85	447,52	447,60	447,50	447,61	447,52	447,52	447,50
Franco belga	30,43	30,43	30,45	30,43	30,45	30,40	30,44	30,43	30,43	30,40
Franco francese	206,72	206,72	206,85	206,72	206,75	206,70	206,70	206,72	206,72	206,70
Lira sterlina	2383,20	2383,20	2384 —	2383,20	2385,25	2383,15	2384,25	2383,20	2383,20	2383,20
Lira irlandese	1820 —	1820 —	1824 —	1820 —	1822,75	—	1818,50	1820 -	1820 —	—
Corona danese	158,24	158,24	158,30	158,24	158,25	158,20	158,25	158,24	158,24	158,20
Corona norvegese	201,40	201,40	201,55	201,40	201,45	201,35	201,40	201,40	201,40	201,40
Corona svedese	232,98	232,98	232 —	232,98	232,90	232,95	232,90	232,98	232,98	232,95
Franco svizzero	550,55	550,55	551,75	550,55	551,90	550,50	550,52	550,55	550,55	550,55
Scellino austriaco	70,415	70,415	70,47	70,415	70,45	70,40	70,415	70,415	70,415	70,42
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,75	18,70	18,80	18,65	18,80	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	12,465	12,465	12,48	12,465	12,45	12,40	12,475	12,465	12,465	12,45
Yen giapponese	5,207	5,207	5,21	5,207	5,20	5,15	5,21	5,207	5,207	5,20

Media dei titoli del 12 maggio 1981

Titolo	
Rendita 5 % 1935	51,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,675
» 5,50 % » » 1968-83	88,400
» 5,50 % » » 1969-84	84,275
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,825
» 9 % » » 1975-90	73,975
» 9 % » » 1976-91	77 —
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	74,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,450
» » » » 1-10-1979/81	99,050
» » » » 1-12-1979/81	98,950
» » » » 1- 5-1979/82	98 —
» » » » 1- 7-1979/82	97,525
» » » » 1-10-1979/82	97,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,100
» » » » 1- 5-1980/82	98 —
» » » » 1- 6-1980/82	97,600
» » » » 1- 7-1980/82	98,300
» » » » 1- 8-1980/82	98.150
» » » » 1-10-1980/82	98,450
» » » » 1- 1-1980/83	97,400
» » » » 1-10-1980/83	99,500
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,825
» » » 12 % 1- 4-1982	94,775
» » » 12 % 1-10-1983	88 —
» » » 12 % 1- 1-1984	87,225
» » » 12 % 1- 4-1984	87,300
» » » 12 % 1-10-1984	87,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1981

Valuta	
Dollaro USA	1138,50
Dollaro canadese	947,05
Marco germanico	498 —
Fiorino olandese	447.565
Franco belga	30,435
Franco francese	206,71
Lira sterlina	2383,725
Lira irlandese	1819,25
Corona danese	158,245
Corona norvegese	201,40
Corona svedese	232,94
Franco svizzero	550,535
Scellino austriaco	70,415
Escudo portoghese	18,75
Peseta spagnola	12,465
Yen giapponese	5,208

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 13 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1138,20	1138,20	—	1138,20	1138,25	—	1138,30	1138,20	1138,20	1138,20
Dollaro canadese	949,10	949,10	—	949,10	949,15	—	949 —	949,10	949,10	949,10
Marco germanico	497,90	497,90	—	497,90	498 —	—	498,03	497,90	497,90	497,90
Fiorino olandese	447,85	447,85	—	447,85	447,45	—	447,90	447,85	447,85	447,85
Franco belga	30,47	30,47	—	30,47	30,50	—	30,479	30,47	30,47	30,45
Franco francese	206,64	206,64	—	206,64	206,65	—	206,70	206,64	206,64	206,65
Lira sterlina	2380,50	2380,50	—	2380,50	2381,75	—	2379,50	2380,50	2380,50	2380,50
Lira irlandese	1822 —	1822 —	—	1822 —	1820,10	—	1820 —	1822 —	1822 —	—
Corona danese	158,26	158,26	—	158,26	158,30	—	158,20	158,26	158,26	158,25
Corona norvegese	201,23	201,23	—	201,23	201,25	—	201,28	201,23	201,23	201,25
Corona svedese	233,24	233,24	—	233,24	233,25	—	233,29	233,24	233,24	233,25
Franco svizzero	550,07	550,07	—	550,07	550,40	—	550,01	550,07	550,07	550 —
Scellino austriaco	70,42	70,42	—	70,42	70,50	—	70,47	70,42	70,42	70,40
Escudo portoghese	18,80	18,80	—	18,80	18,80	—	18,87	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	12,49	12,49	—	12,49	12,50	—	12,491	12,49	12,49	12,50
Yen giapponese	5,19	5,19	—	5,19	5,20	—	5,194	5,19	5,19	5,20

Media dei titoli del 13 maggio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	51,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,675
» 5,50 % » » 1968-83	88,400
» 5,50 % » » 1969-84	84,275
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,825
» 9 % » » 1975-90	73,975
» 9 % » » 1976-91	77 —
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,200
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,450
» » » » 1-10-1979/81	99,050
» » » » 1-12-1979/81	98,950
» » » » 1- 5-1979/82	98 —
» » » » 1- 7-1979/82	97,525
» » » » 1-10-1979/82	97,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,100
» » » » 1- 5-1980/82	98 —
» » » » 1- 6-1980/82	97,600
» » » » 1- 7-1980/82	98,300
» » » » 1- 8-1980/82	98,150
» » » » 1-10-1980/82	98,45
» » » » 1- 1-1980/83	97,400
» » » » 1-10-1980/83	99,500
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,825
» » » 12 % 1- 4-1982	94,775
» » » 12 % 1-10-1983	88 —
» » » 12 % 1- 1-1984	87,225
» » » 12 % 1- 4-1984	87,300
» » » 12 % 1-10-1984	87,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1138,25
Dollaro canadese	945,05
Marco germanico	497,965
Fiorino olandese	447,875
Franco belga	30,474
Franco francese	206,67
Lira sterlina	2380 —
Lira irlandese	1821 —
Corona danese	158,23
Corona norvegese	201,255
Corona svedese	233,265
Franco svizzero	550,04
Scellino austriaco	70,445
Escudo portoghese	18,835
Peseta spagnola	12,49
Yen giapponese	5,192

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso l'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso l'Università di Siena.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi all'ufficio del personale dell'Università.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* il bando di concorso sarà affisso all'albo ufficiale dell'Università per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

(2847)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato		Punti	
Bini Giancarlo, nato a Rosignano Marittimo l'11 luglio 1948	punti	100	su 100
Caffagni Alberto, nato a Soliera il 10 aprile 1945	»	100	»
De Servi Stefano, nato a Rescaldina l'11 maggio 1948	»	100	»
Fazzari Massimo, nato a Roma il 24 luglio 1943	»	100	»
Ricevuti Antonio, nato a Pavia il 28 settembre 1948	»	100	»
Roggero Claudio, nato a Brescia il 28 agosto 1945	»	100	»
Sgobba Giuseppe, nato ad Alberobello il 29 maggio 1947	»	100	»
Traina Marcello, nato a Palermo il 20 aprile 1949	»	100	»
Zerboni Santino, nato a Carate Urio il 18 febbraio 1947	»	100	»
Volpi Alberto, nato a Lodi il 27 maggio 1947	»	99	»
Sgalambro Aurelio, nato a Palermo il 25 giugno 1948	»	98	»
Scarlatti Gianfranco, nato a Chiari il 19 settembre 1947	»	97	»
Chimienti Marcello, nato a Brescia il 29 ottobre 1948	»	96	»
D'Aulerio Marco, nato a Novara il 20 novembre 1947	punti	96	su 100
Roncarolo Pierluigi, nato a Vercelli il 10 luglio 1948	»	96	»
Russo Giuseppe, nato a Sulmona il 26 settembre 1942	»	96	»
Bana Riccardo, nato a Ponte Nossa il 27 aprile 1946	»	94	»
Borgioni Luigi, nato a Perugia il 18 ottobre 1947	»	94	»
Foti Francesco Antonino, nato a Tortorici il 21 novembre 1946	»	94	»
Maina Marcello, nato a Cava dei Tirreni il 23 gennaio 1949	»	94	»
Marinato Pier Giorgio, nato a Mestre il 27 maggio 1947	»	94	»
Perrino Salvatore, nato a Corleone il 14 giugno 1932	»	94	»
Robustelli Della Cuna Fabio, nato a Grosotto il 9 maggio 1948	»	94	»
Sarica Giuseppe, nato a Catanzaro il 27 giugno 1949	»	94	»
Zeppilli Paolo, nato a Roma il 19 novembre 1946	»	94	»
Martin Giovanni, nato a Pordenone il 9 gennaio 1948	»	93	»
Razzolini Renato, nato a Venezia l'8 marzo 1947	»	93	»
Tampieri Ermanno, nato a Lugo il 14 novembre 1945	»	93	»
Accornero Manlio, nato a Torino il 28 giugno 1946	»	92	»
Corradeghini Massimo, nato ad Ameglia il 31 luglio 1948	»	92	»
Daliento Luciano, nato a Francavilla Fontana il 3 novembre 1946	»	92	»
Ivaldi Mario, nato a Valenza il 14 febbraio 1948	»	92	»
Monducci Igor, nato a Reggio Emilia il 23 agosto 1948	»	92	»
Pignatelli Vincenzo, nato a Gravina di Puglia il 30 agosto 1941	»	92	»
Rizzo Antonio Cosimo, nato a Rotondella il 10 ottobre 1948	»	92	»
Annunziata Francesco, nato a Caracas il 2 agosto 1941	»	91	»
Cicerone Salvatore, nato a Palermo il 13 luglio 1947	»	91	»
Congedo Enrico, nato a Galatone il 15 febbraio 1947	»	91	»
Di Iorio Cesare, nato a Bressana Battarone il 3 luglio 1948	»	91	»
Gugliotta Cono Salvatore Biagio, nato a Caronia il 3 dicembre 1948	»	91	»
Pedroni Paolo, nato a Ferrara il 31 gennaio 1948	»	91	»
Pesaresi Marco, nato a Bologna il 15 luglio 1948	»	91	»
Turiel Maurizio, nato a Milano il 16 ottobre 1948	»	91	»
De Matteis Giovanni, nato a Catania il 29 agosto 1947	»	90	»
Falcone Michele, nato a Vercelli il 2 luglio 1948	»	89	»
Ghinelli Luciano, nato a Parma il 28 gennaio 1947	»	89	»
Mancini Costanzo, nato a Castelpoto il 18 febbraio 1947	»	89	»
Palestini Nicola, nato a S. Benedetto del Tronto il 15 aprile 1949	»	89	»
Boffa Giovanni Maria, nato a Monza l'8 dicembre 1946	»	88	»
Caporioni Maris Stella, nata a Ravenna il 9 gennaio 1945	»	88	»
Ferrante Sigismondo, nato a Varese il 27 gennaio 1947	»	88	»

Orzan Fulvio, nato a Trieste il 9 marzo 1946 . . . . punti 88 su 100

Scattaglia Vito Fabrizio, nato a Santeramo in Colle il 1° giugno 1948 . . . . . . » 88 »

Marchini Lorenzo, nato a Parma il 2 gennaio 1947 . . . . » 87 »

Banda Danilo Mauro, nato a Nettuno il 14 maggio 1946 . . . . » 86 »

Bertella Mauro, nato a La Spezia il 14 luglio 1946 . . . . » 86 »

Frondini Carlo, nato a Bologna il 14 agosto 1949 . . . . » 86 »

Greco Salvatore, nato a Chiaravalle Centrale il 15 luglio 1947 . . . . » 86 »

Messina Luigi, nato a Palermo il 2 maggio 1946 . . . . » 86 »

Pungerčič Erazem, nato a Lubiana l'11 ottobre 1941 . . . . » 86 »

Ballestra Anna Maria, nata a Ventimiglia il 21 novembre 1944 . . . . » 84 »

Corona Carla, nata a Chieti il 7 luglio 1948 . . . . » 84 »

Di Donato Marisa, nata a Castiglione dei Pepoli il 30 aprile 1945 . . . . . . » 84 »

D'Ilario Fernando, nato a Pescara l'8 maggio 1949 . . . . » 84 »

Mattiauda Carlo, nato a Andora il 1° luglio 1946 . . . . » 84 »

Saccone Giovanni, nato a Palermo il 18 maggio 1949 . . . . » 84 »

Tiburzi Paolo, nato a Massa d'Albe il 10 settembre 1942 . . . . » 84 »

Bramucci Ezio, nato a Mondolfo il 6 febbraio 1948 . . . . » 83 »

Inama Giuseppe, nato a Trento il 27 giugno 1949 . . . . » 83 »

Brega Giuseppe, nato a Verona il 19 febbraio 1947 . . . . » 82 »

Ferrara Enrico, nato a Milano il 20 gennaio 1948 . . . . » 82 »

Nicolosi Gian Luigi, nato a Fidenza il 24 gennaio 1948 . . . . » 82 »

Potenza Vincenzo, nato a Barrafranca il 18 novembre 1944 . . . . » 82 »

Rizzi Sabino Rocco, nato a Lavello il 16 agosto 1948 . . . . » 82 »

Stanco Giovanni, nato a Frigento il 3 maggio 1948 . . . . » 82 »

Torello Giancarlo, nato a Savona il 10 agosto 1948 . . . . » 82 »

Amendola Pasquale Francesco, nato a Rapone il 19 luglio 1946 . . . . » 81 »

Centola Gioacchino, nato a S. Marco in Lamis il 5 febbraio 1942 . . . . » 81 »

Dicapi Fausto, nato a Mantova il 3 ottobre 1946 . . . . » 81 »

Marchesini Andrea, nato a Bologna il 14 agosto 1948 . . . . » 81 »

Paris Bruna, nata a Terlago il 19 aprile 1941 . . . . » 81 »

Santi Vittorio, nato a Norma il 14 marzo 1946 . . . . » 81 »

Vigorito Carlo, nato a Salerno il 3 luglio 1947 . . . . » 81 »

Tamiz Abdolmadjid, nato a Teheran il 28 agosto 1941 . . . . » 80 »

Bevilacqua Riccardo, nato a Barletta il 16 febbraio 1942 . . . . » 79 »

Carosio Giuseppe, nato ad Alessandria il 27 gennaio 1949 . . . . » 79 »

Ferranti Edoardo, nato a Oderzo il 22 maggio 1942 . . . . » 79 »

Picchioni Stefano, nato a Roma il 19 luglio 1947 . . . . » 79 »

Ambrosini Maria, nata ad Arcevia il 18 luglio 1947 . . . . » 78 »

Bray Aldo, nato a Lecce il 15 luglio 1944 . . . . » 78 »

Maira Raimondo, nato a S. Cataldo il 28 novembre 1948 . . . . » 78 »

Mossuti Ernesto, nato a Catania il 2 agosto 1947 . . . . » 78 »

Partipilo Nicola, nato a Carbonara il 12 luglio 1947 . . . . punti 78 su 100

Scimia Antonio, nato a Bagno il 9 febbraio 1948 . . . . » 78 »

Tavecchi Luigi Giovanni, nato a Cremona il 18 aprile 1939 . . . . » 78 »

Bonifazi Claudio, nato a Guastalla il 6 marzo 1945 . . . . » 76 »

Massobrio Nicola, nato a Torino il 28 settembre 1947 . . . . » 76 »

Pensato Marcello, nato a Roma il 23 giugno 1947 . . . . » 76 »

Vitale Francesco, nato a Piedimonte Matese il 22 settembre 1947 . . . . . . » 76 »

Vizza Cataldo, nato a Cariati il 20 luglio 1933 . . . . » 76 »

Aloisi Bruno, nato a Siracusa il 12 dicembre 1947 . . . . » 74 »

Assennato Pasquale, nato a Caltanissetta il 14 dicembre 1946 . . . . » 74 »

Orlandi Claudio, nato a Carpi il 29 ottobre 1948 . . . . » 74 »

Cuscini Paola, nata a Bologna il 18 febbraio 1947 . . . . » 73 »

Dalmasso Maurizio, nato a Torino il 6 marzo 1947 . . . . » 73 »

Ferro Alessandro, nato ad Asti il 7 gennaio 1949 . . . . » 73 »

Fonda Fabio, nato a Trieste il 4 agosto 1948 . . . . » 73 »

Fagagnini Luciano, nato a Treviso il 16 aprile 1948 . . . . » 71 »

Gori Pierpaolo, nato a Trieste il 26 giugno 1948 . . . . » 71 »

Rosselli Paola, nata a Roma il 26 settembre 1943 . . . . » 71 »

Sorrentino Alfonso, nato a Palma Campania il 25 settembre 1946 . . . . . . » 71 »

Tozzi Renato, nato ad Olevano sul Tusciano il 2 giugno 1941 . . . . » 71 »

Vecce Roberto, nato a Livorno il 7 dicembre 1947 . . . . » 71 »

Corradi Luca, nato a Milano il 2 marzo 1948 . . . . » 70 »

De Marco Gennaro Saverio, nato a Trentola il 28 marzo 1945 . . . . » 70 »

Oliva Giuseppe, nato a Roma il 13 marzo 1945 . . . . » 70 »

Savoca Giovanni, nato ad Harrar il 25 novembre 1942 . . . . » 70 »

Schipani Francesco Antonio, nato a Crotone il 14 aprile 1946 . . . . » 70 »

Sclavo Maria Grazia, nata a Torino il 20 luglio 1947 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1941

Il Ministro: ANIASI

(2540)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4294 in data 27 ottobre 1980, con il quale è stato bandito concorso riservato per l'assegnazione di posti di medico condotto nella provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il successivo decreto n. 4294-*bis* in data 10 dicembre 1980, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il verbale redatto e sottoscritto dalla predetta Commissione giudicatrice;

Viste le domande presentate dai medici condotti interni, candidati al concorso;

Visti gli atti adottati dai rispettivi comuni in merito alla sussistenza dei presupposti, condizioni e requisiti previsti dall'art 47 della legge n. 833/1978, dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e dall'art. 24/*ter* della legge n. 33/1980;

Visto il testo unico leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvato il verbale della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa con il quale tutti i candidati ammessi a sostenere le prove d'esame sono stati dichiarati idonei.

Ai candidati in argomento è, pertanto, assegnata la condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cappuccini dott. Giovanni: Belforte Isauro (unica);

Vannucci dott. Berto: Cagli, fraz. Pianello;

Tomei dott. Paolo: Casteldelci (unica);

Boiano dott. Giuseppe: Fano, fraz. Fenile;

Esposito dott. Gino: Maiolo (unica);

Gostoli dott. Pierpaolo: Mercatello sul Metauro (unica);

Ceccarini dott. Edoardo: Pergola 1ª (capoluogo);

Bellucci dott. Giuseppe: Pergola 3ª (zona sud-est capoluogo);

Baffioni Venturi dott. Luciano: Pesaro-levante;

Ciamaglia dott. Learco: Pesaro, frazione Borgo S. Maria;

Del Bianco dott. Giancarlo: Pesaro, frazione Candelara e Novilara;

Rinolfi dott. Paolo: Piobbico (unica);

Gregorini dott. Renato: S. Costanzo 1ª (capoluogo);

Zanchetti dott. Maurizio: S. Costanzo 2ª (frazione Cerasa);

Guidi dott. Angelino: S. Agata Feltria 2ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati

Pesaro, addì 30 marzo 1981

Il medico provinciale: FERRATI

(2586)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1981, n. 13.

Individuazione, costituzione ed organizzazione delle unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 20 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e obiettivi

La Regione realizza nel proprio territorio il servizio sanitario nazionale, assumendo quale indirizzo fondamentale la programmazione, la riorganizzazione, l'integrazione ed il coordinamento dei servizi sociali e sanitari in funzione della progressiva eliminazione degli squilibri esistenti nelle condizioni socio-sanitarie del territorio e con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute, attraverso i momenti della prevenzione, della cura e della riabilitazione, nel pieno rispetto della persona e della dignità umana.

La Regione assume altresì come obiettivo prioritario l'effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione del servizio sanitario nazionale, in modo da assicurare la rispondenza dei servizi e degli interventi alle reali esigenze di salute e di benessere della popolazione.

Art. 2.

Organizzazione territoriale

Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio regionale mediante le unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i cui rispettivi ambiti territoriali sono delimitati dalla tabella A allegata alla presente legge.

L'unità sanitaria locale coordina ed integra i propri servizi con quelli sociali esistenti nel territorio, secondo le norme e le modalità di cui al successivo art 40

Art. 3.

Funzioni dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali ed in particolare provvede:

a) all'educazione sanitaria;

b) all'igiene dell'ambiente;

c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

f) all'igiene e medicina del lavoro, nonchè alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

g) alla formazione permanente del personale;

h) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

i) all'assistenza medico-generica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;

l) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

m) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

n) alla riabilitazione;

o) all'assistenza farmaceutica, all'informazione e alla vigilanza sulle farmacie;

p) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

q) alla profilassi e alla polizia veterinaria; all'ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

r) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettante al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera *z*) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

s) alla istruttoria ed alla definizione delle azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie, uniformandosi alle direttive fissate dalla giunta regionale, avvalendosi anche delle procedure coattive di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639

Le attività di coordinamento, controllo e vigilanza inerenti all'esercizio del diritto di rivalsa di cui al precedente punto *s*) sono esercitate dall'apposito ufficio regionale competente in materia di recupero crediti, istituito presso l'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Le unità sanitarie locali assolvono ai propri compiti nel rispetto dei contenuti del piano sanitario regionale e degli indirizzi formulati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità sentita la competente commissione del consiglio regionale.

Art. 4.

Soggetti istituzionali

L'unità sanitaria locale è una struttura operativa dei comuni singoli o associati e delle comunità montane. Essa è formata dal complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi i quali, in ciascuno dei relativi ambiti territoriali, assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'unità sanitaria locale è costituita:

1) dal comune singolo, quando l'ambito territoriale coincide con il territorio comunale o con parte di esso;

2) dalla comunità montana, quando l'ambito territoriale coincide con il territorio di questo; dalla comunità montana integrata da altri comuni quando la popolazione di questi sia inferiore ad un terzo di quella della comunità stessa;

3) da più comunità montane integralmente comprese nell'ambito di unità sanitarie locali, ed eventuali altri comuni;

4) dai comuni associati, quando l'ambito territoriale comprende più comuni in tutto o in parte, senza che si verifichi l'ipotesi di cui ai precedenti punti 2) e 3).

I comuni o parte di essi previsti nell'ipotesi di cui al precedente punto 4), sono costituiti, per le finalità della presente legge, in associazione, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali di cui ai precedenti punti 2) e 3) del secondo comma, dovranno essere adeguati alle eventuali modificazioni territoriali delle comunità montane. L'adeguamento è disposto, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge regionale modificativa dell'ambito territoriale della comunità montana, con la procedura prevista dal successivo art. 33.

Con le stesse procedure previste dal precedente comma si provvede all'adeguamento degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali a seguito di eventuali modificazioni territoriali dei comuni partecipanti o delle loro circoscrizioni, istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278.

L'eventuale conseguente modifica della composizione degli organi della unità sanitaria locale è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale.

Art. 5.

Organi dell'unità sanitaria locale

Sono organi dell'unità sanitaria locale:

1) l'assemblea generale;

2) il comitato di gestione;

3) il presidente del comitato di gestione.

Art. 6.

Assemblea generale dell'unità sanitaria locale

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale è così costituita:

1) dal consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o con parte di esso;

2) dal consiglio della comunità montana se l'ambito territoriale della unità sanitaria locale coincide con quello della comunità montana;

3) dal consiglio della comunità montana integrato da rappresentanti dei comuni che non fanno parte della stessa ed il cui territorio ricada nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale, nel numero e con le modalità previste dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26. Se in conseguenza dell'aggregazione alla comunità montana di uno o più comuni si abbia un aumento di popolazione pari o superiore a un terzo di quella della comunità montana, l'assemblea generale è invece eletta con le modalità successivamente previste per l'elezione dell'assemblea generale dell'associazione dei comuni;

4) dai consigli delle comunità montane, ove l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprenda quello di più comunità, con la eventuale integrazione di cui al precedente punto 3);

5) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni associati o di parte del territorio di alcuno di essi.

L'assemblea generale dell'associazione dei comuni è formata dai sindaci, nonchè dai consiglieri comunali o circoscrizionali dei comuni facenti parte dell'unità sanitaria locale eletti dai rispettivi consigli comunali nelle seguenti proporzioni:

a) nei comuni, o parte di essi, con popolazione sino a 3000 abitanti: dal sindaco e da due consiglieri;

b) nei comuni, o parte di essi, con popolazione compresa tra 3001 a 5000 abitanti: dal sindaco e da tre consiglieri;

c) nei comuni, o parte di essi, con popolazione compresa tra 5001 a 15.000 abitanti: dal sindaco e da quattro consiglieri, più un consigliere ogni 3000 abitanti oltre i 5000 o frazione superiore a 1500 abitanti;

d) nei comuni, o parte di essi, con popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti: dal sindaco e da sette consiglieri, più un consigliere ogni 5000 abitanti oltre i 15.000 o frazione superiore a 2500 abitanti;

e) nei comuni, o parte di essi, con popolazione oltre 100.000 abitanti: dal sindaco e da venticinque consiglieri, più un consigliere ogni 10.000 abitanti oltre i 100.000 o frazione superiore a 5.000 abitanti.

Qualora l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprenda parte del territorio di un comune, questo elegge i propri consiglieri nell'assemblea generale in proporzione alla popolazione residente nell'ambito stesso ex lege 8 aprile 1976, n. 278, scegliendo fra i consiglieri comunali o i consiglieri circoscrizionali eletti nelle rispettive circoscrizioni.

Nel caso in cui l'ambito territoriale di un comune faccia parte di due distinte unità sanitarie locali, il sindaco e l'assessore delegato del comune, fanno parte rispettivamente delle due assemblee generali, previa opzione da parte del sindaco da comunicare all'assessorato regionale all'igiene e sanità nei termini ed ai fini di cui al successivo art. 34.

I rappresentanti elettivi di ogni comune in seno all'assemblea generale dell'associazione dei comuni debbono essere espressi secondo le seguenti modalità:

a) nei comuni nei quali il consiglio comunale è eletto con sistema maggioritario, in unica votazione in modo da garantire, in ogni caso, la rappresentanza delle minoranze;

b) nei comuni nei quali il consiglio comunale è eletto con sistema proporzionale, con votazione della lista complessiva dei candidati da eleggere, composta su designazione delle singole formazioni politiche in misura proporzionale alla rispettiva rappresentanza consiliare così come definita in seguito alle elezioni comunali. Qualora una o più formazioni politiche non presentino le proprie proposte di candidatura, il consiglio comunale procederà ugualmente all'elezione dei propri rappresentanti in relazione alle proposte tempestivamente avanzate, con riserva di successiva integrazione.

Per la determinazione del numero degli abitanti si fa riferimento agli ultimi dati annuali ufficiali dell'ISTAT.

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale è presieduta dal sindaco o dal presidente della comunità montana, a seconda che si identifichi con il consiglio comunale o con l'assemblea della comunità montana. Negli altri casi è presieduta dal presidente del comitato di gestione salvo il caso in cui questo ultimo non sia membro dell'assemblea. In questa ipotesi l'assemblea è presieduta dal sindaco del comune sede dell'unità sanitaria locale.

Art. 7.

Funzionamento dell'assemblea generale

Le adunanze dell'assemblea generale sono ordinarie o straordinarie.

Le prime, da tenersi almeno quattro volte all'anno, hanno comunque luogo entro i termini previsti dalla legge regionale concernente norme sulla contabilità delle unità sanitarie locali

per l'approvazione, l'aggiornamento e l'assestamento dei bilanci di previsione, nonchè per l'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni qualvolta lo richieda una necessità urgente, sia per decisione del presidente, sia per richiesta di almeno un terzo dei componenti l'assemblea o per decisione del comitato di gestione.

L'invito ad intervenire alle sedute deve essere notificato agli interessati con avviso scritto indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della seduta stessa o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Le sedute dell'assemblea generale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; ove il *quorum* di cui sopra non venga raggiunto, l'assemblea si intende convocata per il giorno successivo alla stessa ora e luogo e si riunisce validamente con la presenza di almeno un quinto dei componenti.

Alle sedute dell'assemblea generale possono partecipare, senza diritto di voto, anche i componenti del comitato di gestione.

L'assemblea generale, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e di quelle che verranno emanate in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, deve disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, che potrà prevedere l'articolazione in gruppi o commissioni e l'organizzazione del lavoro, secondo uno schema di regolamento-tipo predisposto dalla giunta regionale, sentita la commissione competente del consiglio regionale.

Per quanto non previsto nella presente legge si applica, in quanto compatibile, l'ordinamento vigente in materia per gli enti locali.

Qualora l'assemblea generale sia costituita secondo i punti 1) e 2) del primo comma del precedente art. 6, si applicano per il funzionamento dell'assemblea stessa le norme vigenti relative agli organi ivi considerati.

Art. 8.

Durata in carica dei componenti dell'assemblea generale

I componenti dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale durano in carica fino al rinnovo del consiglio comunale di cui fanno parte; esercitano comunque le loro funzioni fino alla loro surrogazione da parte del consiglio comunale rinnovato.

La perdita della qualifica di consigliere comunale o circoscrizionale comporta la decadenza dalla carica di componente dell'assemblea.

In caso di morte, decadenza, dimissione dei componenti dell'assemblea, i consigli comunali provvedono alle rispettive sostituzioni nel termine di trenta giorni dalla notizia della vacanza, accertata dall'unità sanitaria locale ovvero dal consiglio comunale, mediante nuove votazioni, mantenendo inalterati i criteri di rappresentanza delle minoranze.

Art. 9.

Comitato di gestione

Il comitato di gestione, del quale possono far parte anche coloro che non siano componenti dell'assemblea generale, in misura non superiore al 40 per cento, è composto:

a) da sette membri, per le unità sanitarie locali con popolazione fino a 50.000 abitanti;

b) da nove membri, per le unità sanitarie locali con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;

c) da 13 membri, per le unità sanitarie locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

I componenti del comitato di gestione devono essere eletti nella prima seduta dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale con la presenza di almeno la metà dei componenti e con voto limitato ad uno solo dei membri da eleggere.

In seno al comitato di gestione sono nominati anche due vice presidenti per la cui elezione si applicano le disposizioni previste dall'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.

Qualora l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincida con la comunità montana, il comitato di gestione è costituito dalla giunta della comunità stessa.

In tutti gli altri casi il comitato di gestione dovrà essere eletto dall'assemblea generale, ancorchè questa risulti costituita dal consiglio della comunità montana integrato dai rappresentanti degli altri comuni appartenenti all'unità sanitaria locale ovvero dai consigli di più comunità montane costituiti in assemblea generale. L'elezione ha luogo secondo le modalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 10.

Ineleggibilità e incompatibilità

I componenti del comitato di gestione devono essere iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune. Ad essi si applicano le norme relative all'ineleggibilità e decadenza stabilite per i consiglieri comunali.

Sono incompatibili:

1) i consiglieri provinciali;

2) il personale iscritto ai ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, in servizio presso l'unità sanitaria locale, il personale convenzionato di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè coloro che operano in strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate con l'unità sanitaria locale presso la quale sono stati eletti;

3) coloro che fanno parte degli organi di controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e dei relativi uffici;

4) coloro i quali hanno liti pendenti con l'unità sanitaria locale;

5) coloro i quali, direttamente o indirettamente, sono o hanno parte in servizi o somministrazioni nell'interesse dell'unità sanitaria locale e parenti od affini degli stessi fino al secondo grado;

6) coloro che fanno parte del comitato di gestione di altra unità sanitaria locale;

7) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori, i direttori, i collaboratori scientifici di industrie farmaceutiche;

8) i titolari o gli amministratori di imprese private vincolate con l'unità sanitaria locale per contratti di opere o di somministrazioni.

Ove una delle situazioni ipotizzate nel precedente comma si verifichi in caso ad un componente il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale nel corso del mandato, essa produrrà la decadenza dalla carica medesima; tale decadenza avrà efficacia all'atto della sua pronunzia da parte dell'assemblea generale, che dovrà adottare i relativi provvedimenti entro quindici giorni dalla proposta di decadenza, avanzata da uno dei suoi componenti, dal presidente del comitato di gestione o segnalata dall'assessorato regionale all'igiene e sanità.

Art. 11.

Durata in carica del comitato di gestione

Il comitato di gestione dura in carica cinque anni ed in ogni caso si rinnova in concomitanza della rielezione della maggioranza dei consigli comunali facenti parte dell'unità sanitaria locale ed esercita le funzioni fino all'elezione del nuovo comitato.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di alcuno dei componenti il comitato di gestione, l'assemblea generale procede alla relativa surrogazione, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 9; il sostituto dura in carica per il periodo di tempo residuo fino al termine normale di scadenza del comitato stesso.

L'assemblea generale procede alla rinnovazione dell'intero comitato di gestione quando il numero dei componenti da sostituire è superiore alla metà.

Il comitato di gestione decade dal proprio mandato ove venga approvata motivata mozione di sfiducia nei suoi confronti da parte dell'assemblea generale.

La mozione di sfiducia, per la sua validità, deve essere proposta in forma scritta, motivata e sottoscritta da almeno un terzo i componenti assegnati all'assemblea generale, e notificata al presidente del comitato di gestione.

Il presidente del comitato di gestione stabilisce la data per la discussione della mozione stessa che deve avvenire entro dieci giorni dalla notifica.

La mozione è validamente approvata con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati all'assemblea generale.

Il comitato di gestione deve essere ricostituito entro trenta giorni

Art. 12.

Funzionamento del comitato di gestione

Il comitato di gestione si riunisce validamente, su convocazione del presidente, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Per quanto attiene alla convocazione del comitato di gestione, si applicano le norme previste al quarto comma del precedente art. 7.

Le deliberazioni del comitato di gestione sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Coincidenza del comitato di gestione con la giunta della comunità montana

Qualora il comitato di gestione sia costituito dalla giunta della comunità montana si applicano le norme vigenti relative alla durata in carica e al funzionamento della giunta medesima in sostituzione delle disposizioni dei due articoli precedenti.

Art. 14.

Il presidente del comitato di gestione

Il presidente del comitato di gestione è eletto dal comitato stesso tra i suoi componenti, nella prima riunione che deve avvenire entro dieci giorni dall'elezione del comitato.

Per l'elezione del presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del comitato di gestione.

Nella ipotesi in cui il comitato di gestione sia costituito dalla giunta della comunità montana, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente della comunità montana medesima.

Fino a quando non interviene l'elezione del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età che procede anche alla convocazione della prima riunione del comitato.

Art. 15.

I vice presidenti del comitato di gestione

I vice presidenti del comitato di gestione sono eletti tra i membri dell'assemblea generale, quando il presidente non ne faccia parte. E' vice presidente vicario colui che ha conseguito nell'elezione il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 16.

Atti relativi alla elezione dei componenti gli organi dell'unità sanitaria locale

Le deliberazioni di nomina dei membri dell'assemblea generale, dei componenti il comitato di gestione, del presidente e dei vice presidenti dell'unità sanitaria locale, devono essere trasmesse oltrechè agli organi di controllo, alla giunta regionale ed all'assessorato regionale all'igiene e sanità, salvo quanto previsto nelle norme transitorie della presente legge all'atto della costituzione delle unità sanitarie locali.

Art. 17.

Funzioni dell'assemblea generale

L'assemblea generale della unità sanitaria locale provvede a:

1) eleggere i componenti del comitato di gestione;

2) fissare la sede dell'unità sanitaria locale;

3) approvare il regolamento per il funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale per quanto non previsto nella presente legge, nonchè la disciplina delle forme di partecipazione;

4) approvare i regolamenti per le modalità di elezione e composizione di eventuali comitati socio-sanitari dei distretti sanitari di base e per l'attività dei servizi dell'unità sanitaria locale, facendo riferimento a schemi-tipo predisposti dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, previo parere della commissione competente del consiglio regionale;

5) approvare i bilanci preventivi, i conti consuntivi ed i provvedimenti di aggiornamento e di assestamento del bilancio, determinando le modalità per la copertura di eventuali risultanze negative di gestione non ripianabili ai sensi dell'art. 51, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

6) deliberare i piani ed i programmi pluriennali in conformità alle previsioni del piano sanitario regionale;

7) deliberare la pianta organica del personale in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

8) deliberare le convenzioni;

9) deliberare l'articolazione del territorio dell'unità sanitaria locale in distretti sanitari di base, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 23 della presente legge;

10) emanare direttive vincolanti per il comitato di gestione, e disposizioni intese a regolare i rapporti tra i comuni e gli organi dell'unità sanitaria locale;

11) esprimere il proprio parere sull'individuazione dei servizi multizonali;

12) esaminare ogni altro argomento sottopostole, nonchè quelli previsti da altre norme e regolamenti.

Art. 18.

Attribuzioni del comitato di gestione

Il comitato di gestione è l'organo esecutivo dell'unità sanitaria locale ed opera collegialmente.

Il comitato di gestione si deve riunire almeno una volta ogni trenta giorni.

Ad esso spetta:

a) predisporre e proporre all'assemblea generale lo schema dei provvedimenti di competenza della stessa ai sensi del precedente art. 17;

b) l'adozione di tutti i provvedimenti dell'unità sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi dell'unità sanitaria locale medesima;

c) la nomina, in conformità alle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei coordinatori dell'ufficio di direzione e dei responsabili dei servizi;

d) l'esercizio delle altre attribuzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti;

e) l'adozione di provvedimenti finanziari urgenti di competenza dell'assemblea generale nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

f) la decisione sui ricorsi presentati dai cittadini contro la mancata erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il comitato di gestione deve accompagnare la proposta di bilancio di previsione con una relazione contenente:

1) informazioni intorno alla qualità e quantità dei servizi prestati anche in rapporto alla corrispondenza fra i relativi costi e benefici;

2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;

3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.

Art. 19.

Funzioni del presidente del comitato di gestione

Il presidente del comitato di gestione convoca l'assemblea generale.

Il medesimo presidente presiede l'assemblea, salvo il caso disciplinato dall'ultimo comma del precedente art. 6.

Convoca inoltre e presiede il comitato di gestione, ne coordina l'attività, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate ed esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate da leggi o regolamenti.

Il presidente del comitato di gestione ha la legale rappresentanza dell'unità sanitaria locale; in casi di urgenza per garantire il buon funzionamento dell'unità sanitaria locale, adotta i provvedimenti di competenza del comitato di gestione e li sottopone alla ratifica del comitato stesso nella prima riunione successiva alla emanazione del provvedimento e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa.

Cura i rapporti con i sindaci dei comuni interessati che, per l'esercizio delle attribuzioni loro demandate quali autorità sanitarie locali, si avvalgono, previo accordo con il presidente

e, salvo i casi di urgenza, degli uffici e dei servizi dell'unità sanitaria locale che agiranno in conformità alle rispettive competenze e responsabilità.

I sindaci devono, in tal caso, trasmettere al presidente dell'unità sanitaria locale, contestualmente all'emanazione dei provvedimenti, copia degli stessi nonché fornire tempestivamente notizie ed informazioni sull'esito dei provvedimenti medesimi.

Art. 20.
Indennità di funzione

Ai componenti dell'assemblea generale compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell'assemblea o delle commissioni ove istituite, una indennità di presenza di misura pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consiglieri dei comuni di popolazione corrispondente a quella dell'unità sanitaria locale.

Al presidente del comitato di gestione compete una indennità di carica onnicomprensiva mensile di ammontare pari a quella massima prevista dalla vigente normativa per il sindaco di un comune di popolazione corrispondente a quella dell'unità sanitaria locale.

Ai vice presidenti compete una indennità di carica mensile onnicomprensiva pari al 75 per cento di quella attribuita al presidente.

Ai componenti il comitato di gestione, diversi dal presidente e dai vice presidenti, compete una indennità di carica mensile onnicomprensiva pari al 50 per cento di quella assegnata al presidente.

Ai componenti gli organi istituzionali dell'unità sanitaria locale, compete altresì il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le norme stabilite in materia per gli amministratori comunali.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelle percepite quali titolari di cariche elettive presso enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, è dovuta la corresponsione della sola differenza.

Art. 21.
Partecipazione a livello di unità sanitaria locale e di distretto

Le unità sanitarie locali, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278, ed alle leggi regionali, devono assicurare tramite regolamento la più ampia partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, degli operatori e dei rappresentanti degli interessi originari ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonchè al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio sanitario ed agli obiettivi della programmazione.

Al riguardo dovranno essere assicurate forme idonee di partecipazione alle rappresentanze sociali degli operatori socio-sanitari, dei consigli di quartiere, degli organismi democratici della scuola, costituendo consigli socio-sanitari consultivi rappresentanti degli organismi sopra indicati, nonché delle forze sociali e degli utenti al fine di formulare proposte su piani e programmi zonali, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.

Art. 22.
Associazioni di volontariato

E' riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I rapporti tra le unità sanitarie locali e le associazioni di volontariato saranno regolate da apposito schema convenzionale predisposto dall'amministrazione regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.
Distretti sanitari di base

Le unità sanitarie locali si articolano in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento

Le attività facenti capo al distretto di base riguardano in particolare:

a) la tutela dell'igiene pubblica, della salute nei luoghi di lavoro e della alimentazione, limitatamente agli interventi che non richiedono un particolare grado di complessità tecnica o scientifica;

b) l'assistenza socio-sanitaria alle famiglie;

c) l'assistenza socio-sanitaria agli anziani;

d) la profilassi delle malattie infettive;

e) la medicina preventiva e riabilitativa;

f) la medicina scolastica;

g) la medicina sportiva;

h) l'assistenza medico-generica, pediatrica, ostetrica e odontoiatrica, in forma ambulatoriale e domiciliare;

i) la guardia medica;

l) la distribuzione dei farmaci;

m) l'assistenza infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;

n) l'igiene e medicina veterinaria;

o) l'informazione, la promozione sociale e l'educazione sanitaria dei cittadini.

L'articolazione in distretti avviene a cura dell'assemblea generale, previa consultazione dei comuni compresi nell'unità sanitaria locale ed il loro ambito territoriale deve essere determinato sulla base dei seguenti criteri:

1) demografico: la popolazione di ciascun distretto deve essere compresa tra 5000 e 30.000 abitanti. E' consentito un numero di abitanti maggiore o minore in relazione all'indice di concentrazione della popolazione sul territorio;

2) geomorfologico: ogni distretto deve comprendere una porzione di territorio tale da consentire, in relazione alla viabilità, alle caratteristiche dei luoghi e degli insediamenti abitativi, ottimali condizioni e tempi di accesso alle strutture esistenti.

Deve di norma essere assicurata la coincidenza dei distretti sanitari di base con il territorio di uno o più comuni o circoscrizioni di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

Potrà essere istituito un comitato socio-sanitario di distretto come organo consultivo per promuovere una maggiore partecipazione e coordinamento del momento sanitario, sociale e scolastico nonchè per rappresentare e definire determinati e circoscritti problemi della zona. Dei predetti comitati dovranno far parte i sindaci — o loro delegati — dei comuni compresi nel distretto, e ad uno di essi dovrà essere affidata la presidenza.

Le modalità di elezione e la composizione del comitato, che non dovrà in ogni caso superare i quindici membri, saranno stabilite dall'unità sanitaria locale mediante il regolamento di cui al punto 4) dell'art. 17 della presente legge.

Art. 24.
Presidi e servizi multizonali

Il piano regionale sanitario individua i presidi ed i servizi multizonali, nonchè le unità sanitarie locali interessate agli stessi.

La gestione delle strutture multizonali compete all'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicate.

Al fine di assicurare il collegamento funzionale dei presidi e dei servizi multizonali con quelli delle unità sanitarie locali interessate, il comitato di gestione territorialmente competente può avvalersi di un comitato di coordinamento composto da un rappresentante per ciascuna delle unità sanitarie locali interessate.

L'unità sanitaria locale che gestisce presidi o servizi multizonali tiene specifico conto di gestione per ciascun servizio o presidio multizonale da allegare al conto generale; adotta i piani e i programmi, ed in genere tutti gli atti che riguardano l'organizzazione generale di detti presidi o servizi, previa consultazione delle altre unità sanitarie locali interessate.

A tal fine i progetti relativi agli atti di cui al precedente comma sono inviati alle altre unità sanitarie locali interessate che dovranno esprimere il proprio parere, formulando eventuali osservazioni, entro il termine perentorio di trenta giorni.

Tale consultazione è obbligatoria anche per gli atti che abbiano a oggetto i presidi e i servizi multizonali di cui al l'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di individuare, anche in base ai principi stabiliti dalle leggi regionali criteri e modalità di coordinamento con i servizi di igiene ambientale e igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità

sanitaria interessata; la consultazione e infine obbligatoria per gli atti riguardanti l'utilizzazione dei presidi specialistici multizonali da parte delle singole unità sanitarie locali per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, ai sensi dell'art. 20, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'unità sanitaria locale può stabilire opportune forme di collaborazione con altre unità sanitarie locali, ai fini della utilizzazione dei servizi non individuati quali presidi multizonali.

Art. 25.

Organizzazione dei servizi dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale svolge le proprie funzioni mediante servizi sanitari e servizi amministrativi.

L'unità sanitaria locale, in relazione alle diverse esigenze organizzative e di funzionamento, articola di norma i servizi in settori omogenei di interventi, con proprie norme regolamentari.

A ciascun servizio è preposto un responsabile nominato nel rispetto delle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I servizi sanitari provvedono alle seguenti funzioni:

a) igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale;

b) materno-infantile e dell'età evolutiva, tutela della salute degli anziani e degli handicappati;

c) medicina di base, specialistica e igiene mentale;

d) assistenza ospedaliera;

e) veterinaria, per la tutela della sanità animale e igiene dell'allevamento, e per la tutela dell'igiene e della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

f) assistenza farmaceutica.

Nelle unità sanitarie locali dove non vi siano stabilimenti ospedalieri pubblici, la funzione ospedaliera verrà svolta da un unico servizio unitamente alle funzioni di cui alla lettera *c*).

La funzione dell'assistenza farmaceutica può essere accorpata dall'assemblea generale alle funzioni dei servizi di cui alla lettera *c*), tenendo presenti sia la consistenza demografica e le caratteristiche specifiche dell'unità sanitaria locale sia la dimensione e articolazione dell'attività del servizio stesso.

L'organizzazione e la responsabilità delle attività proprie di ciascuna delle funzioni di cui sopra, fanno capo comunque al servizio dell'unità sanitaria locale che è istituzionalmente preposto alla funzione stessa, indipendentemente dalla localizzazione dei presidi e delle strutture che vi provvedono.

L'articolazione dei servizi in settori è stabilita con norma regolamentare dell'unità sanitaria locale, avuto riguardo alla omogeneità, organicità ed unicità delle attività cui devono provvedere.

L'educazione sanitaria è componente essenziale di tutte le funzioni e dei competenti servizi.

I servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale assolvono alle seguenti funzioni:

1) affari generali, coordinamento dei servizi distrettuali, rilevazione ed elaborazione dati;

2) gestione, formazione e aggiornamento del personale;

3) bilancio, programmazione e gestione risorse;

4) acquisizione beni e servizi, gestione patrimoniale, servizi tecnici.

Nelle unità sanitarie locali con meno di 60.000 abitanti le funzioni amministrative di cui ai punti 1) e 2) possono essere espletate da un unico servizio.

I singoli servizi, nell'ambito delle funzioni cui devono provvedere, sono tecnicamente e funzionalmente autonomi, nel rispetto degli obiettivi e programmi formulati dall'assemblea generale e dal comitato di gestione.

Art. 26.

Rapporti tra unità sanitarie locali - Enti locali - Regione

Gli enti locali sono tenuti ad esprimere il proprio parere su tutti gli atti sottoposti alla loro consultazione da parte delle unità sanitarie locali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Medesimo obbligo sussiste per i pareri richiesti dalla Regione o da una unità sanitaria locale alle altre unità sanitarie locali.

Art. 27.

Attività di informazione

La Regione, al fine della programmazione sanitaria e della gestione del sistema informativo sanitario, facente parte integrante del servizio informativo regionale, provvede a determinare ed individuare l'insieme delle informazioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi predetti, predisponendo modelli uniformi per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati.

E' fatto obbligo agli enti locali ed alle unità sanitarie locali di fornire tutte le informazioni e notizie richieste al fine di realizzare e gestire il servizio sanitario.

I comuni dovranno, in particolare, comunicare alle unità sanitarie locali competenti per territorio, con la periodicità richiesta, le notizie anagrafiche della popolazione, necessarie ai fini della gestione dei servizi sanitari.

I rappresentanti legali degli enti locali e delle unità sanitarie locali, nonchè i funzionari preposti ai servizi interessati, sono solidalmente responsabili per le accertate maggiori spese conseguenti alla omessa o ritardata trasmissione dei dati, informazioni o notizie richieste.

Art. 28.

Ufficio di direzione

Ogni unità sanitaria locale si avvale di un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi amministrativi e sanitari di cui al precedente art. 25.

L'ufficio di direzione è collegialmente preposto all'organizzazione, coordinamento e funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale ed alla direzione del personale, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale.

Ogni componente dell'ufficio di direzione deve essere sentito dal comitato di gestione in ordine alle decisioni rigurdanti il servizio cui è preposto.

Art. 29.

Coordinamento dell'ufficio di direzione

L'ufficio di direzione è coordinato da un coordinatore sanitario e da un coordinatore amministrativo.

L'incarico di coordinatore è attribuito dal comitato di gestione per un triennio ed è rinnovabile, in conformità alle norme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e può essere revocato dal comitato stesso con deliberazione motivata.

I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

Il coordinatore amministrativo è anche responsabile della verbalizzazione degli atti adottati dagli organi delle unità sanitarie locali.

Art. 30.

Criteri organizzativi

L'organizzazione dei presidi, uffici e servizi dell'unità sanitaria locale deve rispondere ai seguenti criteri:

a) assicurare la massima economia e flessibilità di gestione nell'ambito della funzionalità ottimale dei vari servizi;

b) attuare l'integrazione tra i servizi e presidi sanitari e quelli sociali, prevedendo le modalità di impiego del personale al fine di garantire l'unitarietà degli interventi e di privilegiare il momento preventivo-sociale nelle attività dirette alla tutela del benessere psico-fisico della popolazione;

c) assicurare, nell'ambito di ciascun servizio, l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale;

d) assicurare l'integrazione delle strutture, dei presidi e del personale dei diversi servizi;

e) privilegiare l'impiego di èquipes multidisciplinari che operino all'interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività;

f) attuare sistemi organizzativi di tipo dipartimentale, in particolare nei presidi ospedalieri, nei servizi per la salute mentale e in quelli per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva, e per la procreazione cosciente e responsabile;

g) assicurare, ove sia necessario, l'erogazione delle prestazioni, anche a domicilio dell'utente, in ogni parte del territorio, ricorrendo, quando opportuno, alla mobilità del personale all'interno dell'unità sanitaria locale;

h) procedere alla verifica periodica dei livelli di rendimento dei servizi, dei presidi e degli uffici dell'unità sanitaria locale.

Art. 31.
Controllo sugli atti

I controlli sugli atti delle assemblee generali e dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali sono esercitati dai comitati di controllo di cui all'art. 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, che hanno competenza territoriale sulle unità sanitarie locali, la cui sede sia ubicata nel comune della rispettiva circoscrizione.

I controlli vengono esercitati secondo le disposizioni contenute nel capo IV della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, il cui titolo è sostituito dal seguente: « Unità sanitarie locali ».

L'espressione « Piano regionale ospedaliero » di cui alla lettera *b)* dell'art. 32 della citata legge regionale, è sostituita con « Piano sanitario regionale ».

I comitati di controllo, per l'esercizio della propria attività sugli atti delle unità sanitarie locali, sono integrati da un esperto in materia sanitaria nominato dal consiglio regionale.

I comitati di controllo, nell'esercizio del controllo di merito, riscontreranno in particolare la rispondenza degli atti delle unità sanitarie locali con gli indirizzi di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 32.
Attuazione del piano sanitario regionale

Il presidente della Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, previa deliberazione della giunta regionale, sulla base delle informazioni delle singole unità sanitarie locali, presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale e sugli obiettivi della politica sanitaria anche in relazione alla formulazione del successivo piano sanitario.

Fino alla formulazione del piano sanitario la relazione sarà fatta sull'attività sanitaria della Regione e delle unità sanitarie locali.

NORME TRANSITORIE

Art. 33.
Costituzione delle unità sanitarie locali

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale all'igiene e sanità, costituisce le unità sanitarie locali ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ambiti territoriali indicati nella allegata tabella *A* di cui al precedente art. 2.

Con lo stesso provvedimento il presidente della Regione adotta le disposizioni per trasferire ai comuni in modo graduale, perchè siano attribuite all'unità sanitaria locale le funzioni, i beni mobili e immobili, le attrezzature e il personale degli enti di cui all'art. 66, prima comma, lettere *a)* e *b)*, della predetta legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con lo stesso provvedimento il presidente della giunta regionale adotta, altresì, norme concernenti le indicazioni per l'adeguamento della delimitazione degli ambiti territoriali dei distretti scolastici e di altre unità di servizio, ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per far fronte alle necessità derivate dallo scioglimento degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti ed individuati ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, e dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, ove alla data del 30 giugno 1981 gli organi istituzionali delle unità sanitarie locali, il cui ambito territoriale non coincida con quello della singola comunità montana, non siano stati regolarmente costituiti, il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa, adottata su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, (e previo parere della commissione competente del consiglio regionale) nomina un commissario straordinario per gli atti strettamente necessari al fine di assicurare il mantenimento dei livelli assistenziali dei predetti enti, casse, servizi e gestioni, e l'applicazione delle convenzioni uniche nazionali stipulate ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le stesse modalità adottate dalle strutture amministrative unificate istituite con deliberazione della giunta regionale del 6 aprile 1979.

Il predetto commissario straordinario resta in carica fino all'elezione del comitato di gestione (e comunque non oltre il 31 ottobre 1981).

Art. 34.
Elezione dell'assemblea generale ed integrazione dell'assemblea della comunità montana

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del decreto di cui al precedente articolo, i comuni di cui all'art. 4, punto 4, della presente legge, ovvero quelli interessati all'integrazione dell'assemblea della comunità montana di cui ai punti 2) e 3) dello stesso articolo, provvedono alla nomina dei propri rappresentanti nell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità previste nel precedente art. 6, trasmettendo copia degli atti di nomina all'assessorato regionale all'igiene e sanità che provvederà alla convocazione dell'assemblea stessa entro dieci giorni dalla data di ricevimento degli atti suddetti.

In sede di prima applicazione della presente legge, fino a quando non verranno eletti gli organi dell'unità sanitaria locale ed al fine esclusivo dell'elezione degli stessi, l'assemblea generale sarà presieduta dal componente più anziano di età.

Ove i comuni interessati non provvedano nei termini di cui al primo comma del presente articolo alla nomina dei propri rappresentanti, il comitato di controllo o la sezione competente sugli atti degli enti locali, provvederà, previa diffida, agli interventi sostitutivi di cui all'art. 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, assumendo i rispettivi provvedimenti nei termini minimi di legge.

Art. 35
Gestione delle funzioni degli ex enti mutualistici

In sede di prima applicazione della presente legge, fino a quando non sarà completata l'effettiva attribuzione alle unità sanitarie locali delle funzioni, dei beni, delle attrezzature e del personale di cui all'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 le funzioni già di competenza dei disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 1 della legge n. 349 del 1977 saranno esercitate dalle unità sanitarie locali, individuate secondo i criteri di cui al comma successivo per conto di tutte le unità sanitarie locali costituite nel territorio dell'isola.

A tal fine, in relazione alle disposizioni dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con i decreti del presidente della giunta regionale di cui all'art. 33 della presente legge sono indicate le unità sanitarie locali tra quelle ove hanno sede le strutture amministrative unificate intermedie (SAUI) costituite e operanti al 31 ottobre 1980, cui sarà demandata la gestione delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo nonchè, rispettivamente le unità sanitarie locali che a queste dovranno fare capo.

Art. 36.
Servizio di tesoreria

Nell'esercizio temporaneo delle funzioni di cui al primo comma del precedente art. 35, le unità sanitarie locali competenti ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, sono autorizzate ad avvalersi della convenzione di tesoreria già stipulata dall'ente preposto al pagamento unificato delle prestazioni sanitarie erogate dal personale convenzionato ai sensi delle leggi 29 giugno 1977, n. 349, e 23 dicembre 1978, n. 833, intendendosi in tal caso sostituita l'unità sanitaria locale all'ente stipulante.

Art. 37.
Trasferimento dei beni ai comuni

I beni mobili ed immobili nonchè le attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66, primo comma, lettere *a)* e *b)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale.

A tale scopo gli enti ed istituti di cui al primo comma precedente, nonchè i comuni, nel caso previsto dall'art. 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno provvedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione straordinaria dei beni di cui al comma precedente destinati totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.

Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.

Al trasferimento di detti beni si provvederà con decreto del presidente della giunta regionale da adottarsi su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della giunta stessa

Ai fini dell'emissione del decreto di trasferimento dei beni di cui sopra, le risultanze della ricognizione di cui al secondo comma vengono comunicate all'assessorato regionale all'igiene e sanità, nonchè al comune interessato che, entro il termine perentorio di trenta giorni, provvede a formulare eventuali osservazioni.

Sono, altresì, trasferiti ai comuni competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuita alle unità sanitarie locali.

Art. 38.

Utilizzazione di personale

Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sull'inquadramento del personale nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, il personale di cui agli articoli 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà posto a disposizione, per l'utilizzazione, dell'unità sanitaria locale comprendente il comune nel cui territorio si trovi la struttura presso cui il personale stesso prestava servizio, secondo le modalità e i tempi che verranno stabiliti nel decreto di costituzione delle singole unità sanitarie locali.

Ai fini della identificazione di detto personale, per gli effetti di cui sopra, si avrà riguardo alla effettiva situazione di fatto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

Cessazione di enti e consorzi

A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni ai comuni perchè siano attribuite alle unità sanitarie locali determinata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale all'igiene e sanità, cessano a norma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, i consorzi di enti locali che svolgono compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli costituiti a norma delle leggi regionali 20 dicembre 1962, n. 25 e 9 febbraio 1976, n. 6, e i consorzi provinciali antitubercolari, nonchè i comitati provinciali antimalarici e gli enti provinciali antitracomatosi ancora esistenti.

A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni ai comuni perchè siano attribuite alle unità sanitarie locali, indicata con decreto del presidente della giunta regionale da emanarsi con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri perdono la personalità giuridica.

Il trasferimento delle funzioni agli enti indicati nei commi precedenti dovrà avvenire in modo graduale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, numero 833.

Sulla proposta di trasferimento delle funzioni, l'assessore regionale alla sanità, prima della delibera della giunta regionale di cui al primo e secondo comma del presente articolo dovrà acquisire il parere favorevole della commissione competente del consiglio regionale.

Art. 40.

Coordinamento dei servizi sanitari e dei servizi sociali

Fino all'emanazione della legge regionale di riordinamento e riforma degli interventi in materia di assistenza sociale, le province, i comuni e i loro consorzi coordineranno le attività che in tale materia ad essi competono ai sensi della normativa vigente, con l'intervento sanitario promosso dalle unità sanitarie locali.

A tal fine gli enti di cui al primo comma dovranno svolgere, sui propri programmi di assistenza sociale, le opportune consultazioni con le unità sanitarie locali.

Art. 41.

Consiglio consultivo sanitario regionale

Fino a quando non verrà istituito, con legge regionale, il consiglio consultivo sanitario regionale, i consigli provinciali di sanità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, ed il comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 1, continuano ad esercitare le rispettive funzioni

Art. 42.

Modifica di delimitazione

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni possono avanzare richiesta motivata di aggregazione nell'ambito territoriale di una unità sanitaria locale diversa da quella in cui sono inclusi in base all'allegata tabella *A*, purchè territorialmente contigua.

Sulla richiesta di cui al precedente comma, che deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri comunali assegnati, decide con decreto il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità, sentito il parere della competente commissione del consiglio regionale

I comuni il cui territorio, in base alla allegata tabella *A*, è suddiviso in più di una unità sanitaria locale, possono avanzare richiesta di diversa suddivisione del territorio stesso, entro i termini e con le modalità di cui ai due precedenti commi.

Art. 43.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 marzo 1981

RAIS

TABELLA *A*

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 1

Cargeghe, Codrongianus, Florinas, Muros, Osilo, Tergu, Ossi, Ploaghe, Portotorres, Sassari, Sennori, Sorso, Tissi, Usini, Castelsardo, Nulvi.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 2

Alghero, Ittiri, Monteleone, Rocca Doria, Olmedo, Putifigari, Romana, Uri, Villanova, Monteleone, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara, Padria, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 3

Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Trinità D'Agultu e Vignola, Sant'Antonio di Gallura, Badesi, Bulzi, Chiaramonti, Martis, Laerru, Perfugas, Sedini, Valledoria, Viddalba.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 4

Arzachena, La Maddalena, Olbia, Palau, Santa Teresa di Gallura, Telti, Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci, Monti, Padru (frazione di Buddusò).

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 5

Alà dei Sardi, Ardara, Berchidda, Buddusò, Ittireddu, Mores, Nughedu San Nicolò, Oschiri, Ozieri, Pattada, Tula, Anela, Benetutti, Bono, Bottida, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai Nule.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 6

Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Dualchi, Flussio, Lei, Macomer, Magomadas, Modolo, Montresta, Noragugume, Sagama, Silanus, Sindia, Suni, Tinnura.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 7

Dorgali, Fonni, Gavoi, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Sarule, Bitti, Onanì, Osidda.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 8

Budoni, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onifai, Orosei, Posada, San Teodoro, Siniscola, Torpè.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 9

Arzana, Barisardo, Baunei, Elini, Gairo, Girasole, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 10

Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 11

Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Nuragas, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo Villanovatulo.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 12

Abbasanta, Bonarcado, Cuglieri, Paulilatino, Santulussurgiu, Scano Montiferro, Seneghe, Sennariolo, Tresnuraghes, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoeli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Sedilo, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso, Soddì.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 13

Arborea, Baratili San Pietro, Bauladu, Cabras, Marrubiu, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Terralba, Tramatza, Uras, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu, Allai, Samugheo.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 14

Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, Sant'Antonio Ruinas, Senis, Simala, Sini, Siris, Usellus, Villaverde, Curcuris.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 15

Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara, Vallermosa, Villacidro.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 16

Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei, Siliqua, Villamassargia.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 17

Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Nuxis, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Santadi, Sant'Antioco, Teulada, Tratalias, Perdaxius, Villaperuccio, Carbonia, Narcao, Portoscuso.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 18

Barrali, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus, Pimentel, Selegas, Senorbì, Siurgus Donigala, Suelli, Goni, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Silius, Villasalto, Armungia, Ballao, San Vito, Villaputzu, Muravera, Sant'Andrea Frius.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 19

Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca, Sanluri, Villasor, Serramanna, Nuraminis, Samassi, Serrenti, Samatzai.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 20

Cagliari - Circoscrizione 1, Cagliari - Circoscrizione 4, Cagliari - Circoscrizione 7, Cagliari - Circoscrizione 8, Cagliari - Circoscrizione 9, Cagliari - Circoscrizione 10, Cagliari - Elmas, Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domusdemaria, Pula, Sarroch, Uta, Villa San Pietro, Villaspeciosa, San Sperate.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 21

Cagliari - Circoscrizione 2, Cagliari - Circoscrizione 3, Cagliari - Circoscrizione 5, Cagliari - Circoscrizione 6, Cagliari - Quartucciu, Cagliari - Pirri, Cagliari - Monserrato, Sestu, Settimo San Pietro, Monastir, Selargius, Ussana.

Comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 22

Burcei, Dolianova, Maracalagonis, Quartu Sant'Elena, Serdiana, Sinnai, Soleminis, Villasimius, Donori.

RAIS

(2093)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811330)